



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 30/07/2026

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

L'anno 30/07/2026, addì trenta del mese di Luglio alle ore 17:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Matta Nadia	X		10	Serra Claudia		X
2	Coppi Samanta	X		11	Villani Sandro Giovanni	X	
3	Cirotto Tiziana	X		12	Sardo Paolo	X	
4	Alluttu Alessandro	X		13	Pisciottu Stefano Ilario	X	
5	Nicolai Domenico	X		14	Visicale Tomaso	X	
6	Mura Antonio	X		15	Battino Ilaria Tiziana	X	
7	Muntoni Maurizio	X		16	Giagoni Dario	X	
8	Satta Ambra	X		17	Pilia Andrea	X	
9	Scolafurru Fabrizio		X				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Debora Rita Fonnesu.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Sindaco, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: **"MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)."**

Si da atto, che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale,

debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell'ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata della stessa pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto "**MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)**" - alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli: n.12 (Alluttu,Cirotto, Coppi, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Sardo, Satta, Villani, Pisciotto e Visicale)

Astenuti: n. 3 (Battino, Giagoni, Pilia,)

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione – avente per oggetto “

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto "**MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)**"

– che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli: n.12 (Alluttu,Cirotto, Coppi, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Sardo, Satta, Villani, Pisciotto e Visicale)

Astenuti: n. 3 (Battino, Giagoni, Pilia,)

D E L I B E R A

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dal tributo sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019, ha abrogato a decorrere dal 01/01/2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

TENUTO CONTO, che pertanto, l'impianto normativo della TARI continua ad essere disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 641 a 668;
- commi da 682 a 704;
- e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, tra l'altro a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 677 della L. 199/2025 che ha prorogato la scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), nonché delle tariffe TARI, fissando al 31 Luglio 2026 la data ultima per l'adozione di tutti gli atti tariffari;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune é tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e applicazione del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021, modificato con propria deliberazione n. 13 del 28.04.2023 e successivamente con propria deliberazione n. 02 del 27.02.2026;

RITENUTO opportuno modificare ulteriormente il suddetto Regolamento al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze operative e gestionali del tributo, e precisamente gli artt. 19 e 26, mediante l'introduzione di ulteriori commi, evidenziati in carattere grassetto, come segue:

Art. 19:

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di prolungato ingiustificato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave prolungata violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. L'interruzione od il disservizio si considerano prolungati solamente quando superano la durata di giorni trenta consecutivi.

2. **In relazione alle utenze ubicate in lotti parzialmente interclusi dalla viabilità pubblica o di uso pubblico, effettivamente non raggiungibili da parte del gestore del servizio**

pubblico di raccolta dei rifiuti a causa della presenza di viabilità privata di soggetti terzi non accessibile, distanti dal più vicino punto di raccolta almeno 1.000 metri lineari è riconosciuta la riduzione della Tari di cui all'Articolo 1 comma 657 della legge 147 del 2013 alla misura del 40%.

Art. 26:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 120 giorni di lavorativi, dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
- 4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 30.00, comprensivo di interessi per ciascun anno di imposta.**

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni del summenzionato Regolamento, come sopra indicato;

ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO IL D. Lgs 18.12.1997, n. 472;

VISTA la L. 199/2025 e in particolare l'art. 1, comma 677;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale

DELIBERA

La premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **DI APPROVARE**, le modifiche ed integrazioni del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), relativamente agli artt. 19 e 26, mediante l'introduzione di ulteriori commi, evidenziati in carattere grassetto come segue:

Art. 19 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di prolungato ingiustificato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave prolungata violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. L'interruzione od il disservizio si considerano prolungati solamente quando superano la durata di giorni trenta consecutivi.
2. **In relazione alle utenze ubicate in lotti parzialmente interclusi dalla viabilità pubblica o di uso pubblico, effettivamente non raggiungibili da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti a causa della presenza di viabilità privata di soggetti terzi non accessibile, distanti dal più vicino punto di raccolta almeno 1.000 metri lineari è riconosciuta la riduzione della Tari di cui all'Articolo 1 comma 657 della legge 147 del 2013 alla misura del 40%.**

Art. 26 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 120 giorni di lavorativi, dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo

stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 30.00, comprensivo di interessi per ciascun anno di imposta.

2. **DI APPROVARE** il testo integrale del suddetto Regolamento, allegato alla presente deliberazione, contenente le modifiche ed integrazioni di cui al punto precedente.
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Atti Generali "Regolamenti", ai sensi del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco

Nadia Matta

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)

IL Segretario Comunale

Debora Rita Fonnesu